



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**SEZIONE III CIVILE**

in funzione di

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Dott. Francesco Mannino	Presidente
Dott. Stefano Cardinali	Giudice
Dott.ssa Cecilia Bernardo	Giudice relatore

ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

Nella causa civile di I grado iscritta al n. 53665 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, trattenuta in decisione all'udienza del 27.6.2016 e vertente

**T R A**

**TRE ESSE FINANZIARIA S.P.A.**

elettivamente domiciliata in Roma, piazza Augusto Imperatore, n. 22, presso lo studio degli avv.ti Guido Pottino e Carlo Orazi, che la rappresentano e difendono nel presente giudizio, giusta procura a margine dell'atto di citazione.

**ATTORE**

**E**

**S.A.I.T. – SOCIETÀ ARTICOLI INDUSTRIALI TECNICI – S.R.L.**

elettivamente domiciliata in Roma, Largo Leopoldo Fregoli n. 8, presso lo studio degli avv.ti



Rosario Salonia, Guido Palombi e Marco Craia, che la rappresentano e difendono giusta procura depositata congiuntamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 31 maggio 2016

**CONVENUTA**

**OGGETTO:** Impugnazione di delibera assembleare.

### CONCLUSIONI

All'udienza del 27.6.2016, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

### PREMESSO IN FATTO CHE:

-Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Tre Esse Finanziaria s.p.a. (in seguito, anche solo Tre Esse) conveniva in giudizio la S.A.I.T. Società Articoli industriali Tecnici s.r.l. (in seguito anche solo S.A.I.T.), esponendo che:

-era titolare di una quota di nominali €. 69.660,00 pari al 30% del capitale sociale della S.A.I.T. – Società Articoli Industriali Tecnici S.r.l., del cui restante 70% erano titolari l'Ing. Gianfranco Tosi, in ragione del 68,9% (essendo quest'ultimo pieno proprietario del 34,45%, e nudo proprietario del resto, oggetto di usufrutto senza diritto di voto della FIN-NAT FIDUCIARIA S.p.A.), la Generalfin s.p.a., per lo 0,44% e i Signori Gianfranco Tosi, Nelly Vittone e Giulia Tosi, comproprietari in ragione di 1/3 ciascuno dello 0,66% del capitale sociale;

-in data 29.4.2014, si era tenuta l'assemblea dei soci, nella quale -alla presenza dell'amministratore unico Gianfranco Tosi, del Sindaco unico Michele Ricci e del sig. Marco Artiaco, in qualità di segretario- era stato approvato il bilancio chiuso al 31.12.2013 e la Nota integrativa al 31.12.2013, nonché la Relazione sulla Gestione dell'Amministratore Unico e la Relazione del Sindaco Unico;

-l'assemblea aveva altresì approvato la destinazione dell'utile di esercizio di euro 20.483,00, così come proposto nella Relazione sulla gestione, a "riserva straordinaria disponibile";

-tuttavia, il bilancio approvato dall'assemblea del 29.4.2014 era illegittimo, atteso che, da un lato, erano state iscritte poste dello stato patrimoniale sensibilmente diverse rispetto alle stesse voci del precedente bilancio d'esercizio, senza che nella Nota integrativa allegata al bilancio fosse stata fornita una idonea informazione sulle ragioni alla base di tale scostamento; e, dall'altro lato, la Nota integrativa non forniva le necessarie informazioni, in ordine a talune altre poste iscritte in bilancio sia nello Stato Patrimoniale che nel Conto Economico;

-in particolare, non risultavano adeguatamente spiegate le seguenti voci:

a) *quanto alle voci dello stato patrimoniale:* le partecipazioni in società controllate iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie (passate da € 1.001.000,00 a 0 fra il 31.12.2012 e il 31.12.2013); i crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante (passati da € 3.026.000,00



a 0 fra il 31.12.2012 e il 31.12.2013); i crediti verso altri nelle immobilizzazioni finanziarie, aumentati di più di quattro milioni di euro tra il 31.12.2012 e il 31.12.2013; il conto d'ordine, aumentato fino a un valore di €. 3.507.000,00;

b) *quanto alle voci del conto economico*: gli "oneri finanziari", e nello specifico la posta "interessi passivi su derivati", iscritta per € 13.700,00, senza indicazione degli strumenti finanziari che l'avrebbero generata; le rettifiche di valore di attività finanziaria, nelle quali sarebbe stata inserita una posta di €. 40.500,00, senza indicazione delle relative ragioni; i proventi e oneri straordinari, in merito ai quali sarebbero state inserite plusvalenze per €. 238,000 e minusvalenze per €. 143.600,00, senza indicazione, ancora, dei cespiti che le avrebbero generate; le imposte sul reddito d'esercizio, nella cui voce si appostava una spesa di € 73.000,00 priva di informazioni.

- Premesso ciò, l'attore chiedeva di accertare e dichiarare la non conformità alla legge del Bilancio della S.A.I.T. – Società Articoli Industriali Tecnici S.r.l. al 31.12.2013 e della nota integrativa a detto Bilancio allegata, dichiarando, per l'effetto, nulla e/o annullare e/o comunque privare di ogni effetto la delibera dell'assemblea dei soci della suddetta società del 29.4.2014 che ha approvato il Bilancio e la Nota integrativa al 31.12.2013, nonché la Relazione sulla Gestione dell'Amministratore Unico e la Relazione del Sindaco Unico, depositati presso il Registro delle Imprese in data 9.5.2014.

^^^

-Si costituiva in giudizio la SAIT, la quale preliminarmente eccepiva l'operatività della clausola arbitrale prevista dall'art. 29 dello Statuto. Eccepiva, altresì, che il progetto di bilancio (relativo ad una società avente i requisiti per redigerlo in forma semplificata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.) ed i relativi allegati erano stati depositati presso la sede della società entro i termini previsti, senza che vi fosse stata alcuna contestazione. In ogni caso, l'attrice non aveva partecipato all'assemblea, ciò evidenziando il carattere meramente dilatorio dell'impugnazione.

-Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree, evidenziando che il decremento delle immobilizzazioni era dovuto alla vendita della partecipazione in una società controllata, che aveva comportato anche il contestuale azzeramento del credito verso la stessa, e il conseguente incremento della voce crediti verso terzi. Riguardo alle residue voci, osservava che non era previsto un obbligo informativo di livello pari a quello invocato da parte attrice e indicava comunque le ragioni a sostegno delle singole appostazioni.

## OSSERVA IN DIRITTO

### **1– Normativa applicabile:**

In base alla disciplina codicistica, il bilancio di esercizio delle società di capitali è costituito da tre documenti contabili: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa (art. 2423, 1° comma, c.c.). La funzione del bilancio di esercizio è quella di dimostrare e di rendere noto agli



interessati (soci, terzi e mercato in genere) il risultato economico del periodo considerato e la corrispondente situazione patrimoniale e finanziaria, coniugando così il profilo della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria con quello della rappresentazione del risultato economico di quel dato periodo. In base all'art. 2423, secondo comma c.c. è, infatti, previsto espressamente che "il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio".

Dal contenuto del citato articolo si ricava, oltre alla finalità informativa di cui si è detto, anche la previsione di tre fondamentali clausole generali: quella di chiarezza, quella di verità e quella di correttezza, che devono orientare sia il redattore del bilancio che l'operatore del diritto nel successivo esame.

Con il principio della chiarezza, si è voluto perseguire l'obiettivo di dare agli interessati (soci, terzi, mercato, ecc.) un'adeguata informazione sull'analitica composizione del patrimonio sociale e non solo sugli elementi positivi e negativi del reddito; quindi non è stato ritenuto sufficiente indicare il valore globale del patrimonio sociale o del risultato economico del periodo, ma si è ritenuto necessario, ai fini di una adeguata conoscibilità, indicare analiticamente gli elementi che consentono di arrivare a quel determinato valore finale. In tale contesto assumono rilievo, come espressione del principio di chiarezza, le disposizioni codicistiche in materia di struttura dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c.) e del conto economico (art. 2425 c.c.) e quelle in materia di criteri di valutazione delle poste in bilancio (art. 2426 c.c.), disposizioni che costituiscono il contenuto minimo che deve essere osservato nella redazione del bilancio di esercizio.

Con i principi della verità, che sostanzialmente ingloba i principi di continuità e di prudenza, e della correttezza il legislatore impone che la rappresentazione del bilancio sia corrispondente alla realtà ed ai valori delle singole poste, prevedendo a tal fine dei criteri legali di valutazione.

Oltre a questi tre fondamentali principi informatori della materia, il legislatore ha introdotto (art. 2423 *bis* c.c.) una serie di principi per la redazione del bilancio -si tratta di principi contabili, elaborati dalla economia aziendale- che sono finalizzati a consentire quanto più possibile l'attuazione pratica delle tre clausole generali di cui si è detto.

I principi contabili recepiti dal legislatore sono, seguendo l'ordine indicato nell'art. 2423, primo comma *bis* c.c.: 1) il principio della prudenza, cui si ricollega quello della funzione economica del bene e della continuità (la valutazione delle voci di bilancio deve essere effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato); 2) il principio di realizzazione (si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio); 3) e 4) il principio di competenza (si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento, così come si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo); 5) il principio di separazione della valutazione degli elementi patrimoniali (gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente) e 6) il principio di costanza dei criteri di valutazione (i criteri di valutazione non



possono essere modificati da un esercizio all'altro, salvi casi eccezionali come previsto dal successivo secondo comma).

Da ultimo è prevista la normativa di dettaglio (artt. 2424 e ss c.c.), relativa alla struttura del bilancio ed ai criteri di valutazione dei beni indicati nel bilancio.

E' pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che tutte le disposizioni codicistiche sul bilancio abbiano natura imperativa e che ciò valga non solo per quelle disposizioni che prescrivono la chiarezza nella redazione del bilancio ed impongono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico (art. 2423, secondo comma, c.c.), ma addirittura per quelle che impongono, in casi eccezionali, di derogare la normativa codicistica (cfr., art. 2423, quarto comma, c.c.).

Costituisce, poi, *ius receptum* che la deliberazione di assemblea di società di capitali con la quale venga approvato un bilancio redatto in modo non conforme ai sopra menzionati precetti normativi (o in violazione delle norme dettate dalle altre disposizioni in materia di bilancio costituenti espressione dei medesimi precetti) è da ritenersi nulla per illiceità dell'oggetto (art. 2379 c.c.), essendo tali disposizioni poste a tutela di interessi che trascendono i limiti della compagine sociale e riguardano anche i terzi, del pari destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società che il bilancio deve fornire con chiarezza e precisione. Segnatamente, un bilancio redatto in violazione dell'art. 2423, secondo comma c.c. è, di per sé, illecito e costituisce quindi l'oggetto illecito della deliberazione assembleare che lo abbia approvato; invero, il bilancio di una società di capitali deve considerarsi illecito tanto in ragione della divaricazione fra risultato effettivo dell'esercizio e quello di cui il bilancio dà contezza, quanto in tutti quei casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite con riguardo alle singole poste di cui è richiesta l'iscrizione (cfr. Cass. S.U. 21 febbraio 2000, n. 27; Cass. 8 agosto 1997, n. 7398; Cass. 3 settembre 1996, n. 8048; Cass. 14 marzo 1992, n. 3132; Cass. 8 giugno 1988, n. 3881; Tribunale Milano, sez. VII, 30 giugno 2009).

Giova, inoltre, ricordare che la funzione del bilancio consiste non soltanto nel misurare gli utili e le perdite dell'impresa al termine dell'esercizio, ma -come risulta dall'art. 2423 cod. civ.- anche nel fornire ai soci ed al mercato tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto al riguardo di prescrivere. Stante la rilevata funzione informativa del bilancio, l'interesse del socio, che lo legittima, "ex" art. 1421 cod. civ., ad impugnare per nullità la deliberazione di approvazione di un bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali, non dipende solo dalla frustrazione dell'aspettativa, dal medesimo socio vantata, alla percezione di un dividendo o, comunque, di un immediato vantaggio patrimoniale che una diversa e più corretta formulazione del bilancio possa eventualmente evidenziare, ma ben può nascere dal fatto che la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permetta al socio di avere tutte le informazioni - destinate a riflettersi anche sul valore della singola quota di partecipazione - che il bilancio dovrebbe invece offrirgli, ed alle quali, attraverso la declaratoria di nullità e la conseguente necessaria elaborazione di un nuovo bilancio emendato dai vizi del precedente, egli legittimamente aspira.

Deve, pertanto, riconoscersi sussistente l'interesse del socio ad agire per l'impugnativa della



detta delibera quando egli possa essere indotto in errore dall'inesatta informazione fornita sulla consistenza patrimoniale e sull'efficienza economica della società, ovvero quando, per l'alterazione od incompletezza dell'esposizione dei dati, derivi o possa derivare un pregiudizio economico circa il valore della sua partecipazione. (Sez. 1, Sentenza n. 23976 del 24/12/2004, Rv. 578377)

~~~~~

## **2 - Le eccezioni pregiudiziali e preliminari della convenuta.**

La preliminare eccezione di incompetenza del giudice adito, per la previsione di clausola compromissoria all'interno dello Statuto della società convenuta, è infondata.

Giova rammentare che la più risalente giurisprudenza di legittimità e di merito riteneva che non potesse in alcun modo comprometersi in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnativa della deliberazione di approvazione del bilancio di società di capitali, in considerazione del fatto che una tal controversia involgeva, indefettibilmente, interessi superindividuali: si evidenziava, in particolare, che la disciplina in tema di bilancio delle società di capitali è posta a tutela anche di interessi ulteriori e diversi da quelli dei singoli soci e, specificamente, a tutela dell'interesse dei creditori nonché dell'interesse generale alla corretta amministrazione della società. Ed a riprova della rilevanza esterna del bilancio – quale documento avente la funzione e finalità di rendere nota la situazione economica e patrimoniale dell'ente, anche a tutela dell'affidamento dei terzi – venivano richiamate le previsioni dell'art. 2303 c.c. nonché le sanzioni penali contemplate dagli artt. 2621, n. 1, e 2623, n. 3, c.c.

Va, tuttavia, rammentato che tanto la Suprema Corte che la giurisprudenza di merito, nelle più recenti pronunce -rese con riferimento a fattispecie ancora assoggettate, *ratione temporis*, alla disciplina codicistica in tema di arbitrato- hanno avuto modo di precisare che, in tema di impugnativa delle deliberazioni delle assemblee di società, ciò che rileva, al fine di verificare la compromettibilità o meno in arbitri della controversia, non è l'oggetto della delibera o la circostanza che la stessa coinvolga interessi individuali dei singoli soci ovvero interessi di carattere più generale, come quelli posti a tutela della società o della collettività dei soci. Invero, "l'area dell'indisponibilità" è più ristretta di quella degli interessi genericamente "superindividuali" e, pertanto, la natura "sociale" o "collettiva" dell'interesse non può valere ad escludere la deferibilità della controversia al giudizio degli arbitri, poiché la presenza di tale carattere denota soltanto che l'interesse è sottratto alla volontà individuale dei singoli soci, ma non implica che eguale conseguenza si determini anche rispetto alla volontà "collettiva" espressa dalla società (o da altro gruppo organizzato) secondo le regole della rispettiva organizzazione interna, la cui finalità è proprio quella di assicurare la realizzazione più soddisfacente dell'interesse comune dei partecipanti.

In altre parole, occorre verificare se la presente controversia, in ragione delle censure formulate dalla parte attrice, involga interessi e questioni sottratte al potere di disponibilità del singolo socio.



Orbene, al fine di poter qualificare l'interesse come "indisponibile" è necessario che la sua protezione sia assicurata mediante la predisposizione di norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da una qualsiasi iniziativa di parte, come, ad esempio, nel caso delle norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio, la cui inosservanza rende la delibera di approvazione illecita e, quindi, nulla" (in tal senso, *ex plurimis*, Cassazione civile, sez. I, 23 febbraio 2005, n. 3772).

Pertanto, deve escludersi la compromettibilità in arbitri dell'impugnativa delle deliberazioni assembleari se e quando si alleggi l'illiceità delle stesse, per violazione di norme inderogabili; con la conseguenza che, rientrando senz'altro nel novero delle prescrizioni inderogabili, i principi e criteri che, a norma dell'art. 2423, secondo comma, c.c., devono sovrintendere alla formazione e redazione del bilancio, deve escludersi la compromettibilità in arbitri della controversia nella quale si lamenti che il bilancio sociale non è conforme ai cennati principi.

A tale ultimo proposito, giova ulteriormente precisare che il secondo comma dell'art. 2423 c.c. prevede che il bilancio debba essere redatto "con chiarezza" e debba rappresentare "in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio". Costituisce, poi, *ius receptum* che - come verrà evidenziato anche nel prosieguo della trattazione - la deliberazione di assemblea di società di capitali con la quale venga approvato un bilancio redatto in modo non conforme ai sopra menzionati precetti normativi (o in violazione delle norme dettate dalle altre disposizioni in materia di bilancio costituenti espressione dei medesimi precetti) è da ritenersi nulla per illiceità dell'oggetto (art. 2379 c.c.), essendo tali disposizioni poste a tutela di interessi che trascendono i limiti della compagine sociale e riguardano anche i terzi, del pari destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società che il bilancio deve fornire con chiarezza e precisione. Segnatamente, un bilancio redatto in violazione dell'art. 2423, secondo comma c.c. è, di per sé, illecito e costituisce quindi l'oggetto illecito della deliberazione assembleare che lo abbia approvato; invero, il bilancio di una società di capitali deve considerarsi illecito tanto in ragione della divaricazione fra risultato effettivo dell'esercizio e quello di cui il bilancio dà contezza, quanto in tutti quei casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite con riguardo alle singole poste di cui è richiesta l'iscrizione (cfr. Cassazione civile, sez. un., 21 febbraio 2000, n. 27; Cassazione civile, 8 agosto 1997, n. 7398; Cassazione civile, 3 settembre 1996, n. 8048; Cassazione civile, 14 marzo 1992, n. 3132; Cassazione civile, 8 giugno 1988, n. 3881).

In conclusione, dunque, se è vero che le controversie societarie possono formare oggetto di compromesso, è altrettanto vero che la clausola compromissoria eventualmente trasfusa nello statuto sociale è destinata a rimanere inoperante per quelle controversie nelle quali si discuta della violazione di norme, inderogabili, poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi estranei alla società (cfr., fra le molte, Cassazione civile, 21 dicembre 2000, n. 16056; Cassazione civile, 6 luglio 2000, n. 9022; Cassazione civile, 30 marzo 1998, n. 3322; Trib. Milano, 15 ottobre 2001).

Tali principi, peraltro, devono rimanere fermi anche a seguito dell'entrata in vigore del disposto di cui all'art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Infatti, sebbene il legislatore della



riforma del diritto e del processo societario abbia certamente inteso estendere l'operatività dell'istituto arbitrale nelle controversie societarie, deve essere anche ricordato che, ai sensi del richiamato articolo, possono essere devolute alla cognizione degli arbitri "le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale". Il richiamo ai diritti disponibili, dunque, conferma che l'eventuale clausola arbitrale presente nello statuto societario non possa operare in relazione alle controversie aventi ad oggetto la violazione di norme inderogabili poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi estranei alla società, come quelle - per come sopra ricordato - relative alla formazione del bilancio.

Tale conclusione risulta confermata dalla Suprema Corte, che ha recentemente chiarito che *"Le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili in quanto la loro violazione determina una reazione dell'ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita la delibera di approvazione e, quindi, nulla. Tali norme, infatti, non solo sono imperative, ma contengono principi dettati a tutela, oltre che dall'interesse dei singoli soci ad essere informati dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dall'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente. Ne consegue che, non essendo venuta meno l'indisponibilità dei diritti protetti dalle suddette disposizioni a seguito della riforma di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 - che agli artt. 2434 bis e 2379 cod. civ. ha previsto termini di decadenza per l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio e, in via generale, per l'impugnazione delle delibere nulle - non è compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validità della delibera di impugnazione del bilancio. (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13031 del 10/06/2014, Rv. 631360)"*.

Pertanto, atteso che la parte attrice, a supporto dell'impugnativa che ci occupa, ha allegato la contrarietà del bilancio della S.A.I.T. ai precetti di cui al citato art. 2423 secondo comma c.c., deve ritenersi indubbiamente inapplicabile, nella fattispecie concreta, la disposizione dello Statuto della predetta società, nella parte in cui demanda la cognizione ad un collegio arbitrale.

^^^^^^

L'eccezione svolta da parte convenuta (cfr. p. 4 della comparsa di costituzione e risposta), secondo cui la Tre Esse (rimasta assente nella seduta dell'assemblea ove è stato approvato il bilancio impugnato), ben avrebbe potuto, consultando la documentazione depositata prima dell'assemblea, e chiedendo chiarimenti e delucidazioni nel corso della stessa, se vi avesse partecipato, colmare quelle carenze informative per cui agisce oggi, di modo che, non avendo la stessa a ciò provveduto, l'impugnazione per cui si procede oggi costituirebbe un esempio di "doloso esercizio abusivo del diritto di impugnare", è infondata.

Si rileva a tale proposito che si potrebbe parlare di un abuso del diritto ove si ipotizzasse che il socio abbia violato la regola del "venire *contra factum proprium*", ponendo in essere prima dell'impugnazione una condotta del tutto incompatibile con quella, successiva, consistita nell'effettiva esplicitazione del diritto di impugnare (Cass. civ., sez. I, 11.12.2000, n. 15592).





Tuttavia, il legislatore -nel sancire il diritto del socio assente di impugnare la delibera- nulla ha stabilito su ipotetici effetti preclusivi che una condotta passiva anteriore può avere sul diritto attuale di impugnare. Inoltre, la parte convenuta non ha fornito alcuna prova di un comportamento incompatibile con la volontà di impugnare, posto in essere dalla Tre Esse prima dell'approvazione del bilancio.

L'eccezione della S.A.I.T. non può, pertanto, trovare accoglimento.

^^^^^^

Parimenti irrilevante, nel caso in esame, è la considerazione che la S.A.I.T. -ai sensi dell'art. 2435-bis c.c.- sarebbe legittimata a redigere il bilancio in forma abbreviata (cfr. all. n. 2, 3 e 12) e, di conseguenza, sarebbe legittimata ad omettere le indicazioni richieste dai numeri 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dell'art. 2427 c.c. tra le quali rientrano proprio quelle che controparte asserisce non essere state rese con chiarezza.

Ed invero, devesi osservare che la redazione del bilancio in forma semplificata costituisce - per espressa previsione di legge- una facoltà e non un obbligo per le società che ne abbiano i requisiti: facoltà della quale, tuttavia, in concreto la S.A.I.T. non si è avvalsa. Tanto si desume, in primis, dal fatto che nel bilancio della S.A.I.T. al 31 dicembre 2013 non vi è nessun riferimento all'art. 2435 bis c.c. A differenza, poi, di quanto prevede tale articolo, il bilancio della S.A.I.T. è corredato dalla Relazione sulla gestione; non si avvale delle deroghe all'art. 2424 c.c. in tema di stato patrimoniale, e non accorpa nessuna delle voci del conto economico che, ai sensi dell'art. 2435 bis, possono essere accorpate. Ancora, la nota integrativa contiene alcune delle informazioni (ancorché con le modalità che si esamineranno infra) che in sede di bilancio in forma abbreviata possono essere omesse, e nello specifico quelle di cui ai numeri 2 (pag. 6 e 7), 3 (pag. 6), 7 (pag. 10 e 12), 9 (pag. 13), 13 (pag. 15), 14 (pag. 16) e 16 (pag. 14) dell'art. 2427 c.c.

È quindi avendo riferimento alle regole di redazione del bilancio ordinario, e in particolare della nota integrativa, che occorre esaminare nel merito la domanda attorea.

^^^^^^

### **3 - I motivi di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2013.**

Posto quanto sopra, giova ancora premettere che i vizi lamentati dalla parte attrice devono essere singolarmente esaminati, atteso che -secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità- allorché una deliberazione assembleare di approvazione del bilancio sia impugnata per nullità con riguardo ai vizi afferenti diverse poste del documento, il giudice ha il dovere di esaminare l'intera gamma delle censure, in quanto deve ritenersi contestualmente avanzata una pluralità di domande accomunate dal *petitum*, la declaratoria di nullità della deliberazione, ma ognuna con una distinta *causa petendi*, corrispondente a ciascuna delle poste contestate, per le quali sussiste l'interesse dell'attore ad una pronuncia che esamini le censure rivolte ad ognuna delle poste medesime, dal momento che egli ha diritto ad ottenere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole che siano fornite e che la pronuncia giudiziale di nullità obbliga i



competenti organi sociali ad approvare un nuovo bilancio esente dai vizi riscontrati (così, Cassazione civile, sez. I, 23 febbraio 2012, n. 2758).

^^^

**a) Mancanza di informazioni sui movimenti relativi alle partecipazioni in imprese controllate.**

Parte attrice ha rilevato che l'azzeramento del valore delle partecipazioni in imprese controllate non sarebbe accompagnato da adeguata informativa, tanto che non potrebbe nemmeno stabilirsi se le preesistenti partecipazioni (pari ad € 1.000.001,00 nel bilancio al 31.12.2012 e a 0 in quello al 31.12.2013) siano state cedute o azzerate.

Parte convenuta si è difesa affermando che la società controllata da S.A.I.T. era la Blu Way s.r.l., la cui esistenza è riportata, a suo dire, tanto nel bilancio al 31.12.2012 (viene a tal proposito indicata la p. 3 di detto bilancio, depositato da S.A.I.T. sub doc. 10, ove, al contrario, però, non si legge alcuna indicazione in tal senso), quanto nella Relazione sulla gestione allegata al bilancio al 31.12.2013 (e richiamata a pag. 1 della Nota integrativa), ove si legge che "la quota di partecipazione del 66,24% detenuta nella Blu Way s.r.l. è stata ridotta al 19,24% nel corso dell'esercizio".

Ha poi rilevato che, alla luce di uno sguardo d'insieme, si ricaverebbe che l'azzeramento delle partecipazioni iscritte tra le Immobilizzazioni, accompagnato dall'appostazione di proventi e oneri straordinari per € 238,439,00 come "plusvalenze da alienazioni", unitamente all'azzeramento dei crediti verso controllate, e al valore "zero" apposto alla voce svalutazione delle immobilizzazioni, nonché il passaggio della voce "altre partecipazioni" delle Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (p. 3 dello stato patrimoniale) da € 0 al 31.12.2012 ad € 380.443,00 al 31.12.2013 (p. 10 della nota integrativa) renderebbe ragione di un'avvenuta cessione della quota di maggioranza della predetta Blu Way.

Orbene, giova al riguardo ricordare che –ai sensi dell'art. 2427 n. 5 c.c.– la nota integrativa deve indicare *"l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito"*.

Tuttavia, a pag. 10 della nota integrativa, è dato leggere che l'elenco delle partecipazioni in altre imprese e dati di bilancio al 31 dicembre 2013 (la diversa indicazione del 2012 deve ritenersi un refuso) attiene all'attivo circolante (si legge infatti che *"le partecipazioni iscritte nell'attivo circolante rappresentano un investimento in attesa di realizzo. Il loro valore al 31/12/2013 ammonta complessivamente a € 380.443"*) e non alle immobilizzazioni.

Per queste ultime, il numero 2 dell'art. 2417 c.c. chiede che siano espressamente indicati i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le



alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.

Tuttavia, nella nota integrativa in esame non si ravvisa alcuna specificazione in merito alle alienazioni, risultando riportati -con riguardo alla voce immobilizzazioni finanziarie (p. 7 della nota integrativa)- i dati già contenuti nello stato patrimoniale, con ciò mancando di quel contenuto "supplementare" sul piano informativo, che necessariamente la nota integrativa deve avere rispetto alle altri componenti del bilancio di esercizio (cfr., per la giurisprudenza di merito, Trib. Napoli 10.6.1994).

Né le informazioni in questione si ricavano dalla relazione sulla gestione, nella quale ci si limita a dar conto del passaggio della partecipazione in Blu Way da 66,24% a 19,24%, senza indicazione del motivo (solo nella comparsa di costituzione e risposta si parla di cessione); del prezzo di cessione e del nominativo dell'acquirente.

Ne deriva la nullità del bilancio (*recte*, della delibera che lo approva) nella parte in cui non specifica, in nota integrativa, le ragioni dell'azzeramento delle immobilizzazioni finanziarie da partecipazioni in imprese controllate, mediante l'indicazione della controparte e del corrispettivo della cessione che ha determinato detto azzeramento.

^^^

#### **b) Mancanza di informazioni in ordine ai movimenti dei crediti verso imprese controllate e collegate.**

Parte attrice ha lamentato l'azzeramento, nel bilancio al 31.12.2013, di crediti iscritti nel bilancio del 2012, all'attivo circolante, di € 1.626.906,00 verso controllate e di € 1.399.555,00 verso collegate (p. 8 dell'atto di citazione).

Parte convenuta si è difesa sul punto, affermando che l'azzeramento si spiegherebbe con il venir meno di società controllate e collegate (quest'ultima essendo la Nordic, a sua volta controllata dalla Blu Way) e sarebbe in linea con l'aumento esponenziale da € 47.124,00 ad € 5.246.458,00 dei "crediti verso altri" appostati nel bilancio al 31.12.2013 (p. 8 della comparsa di costituzione).

La violazione del principio di chiarezza, con riguardo alla voce in esame, è conseguenza della violazione già accertata con riguardo alla voce *sub a)* e di quella di cui si tratterà *sub lett. d)*.

Se l'incremento dei "crediti verso altri" è conseguenza dell'azzeramento di quello "verso controllate e collegate" (azzeramento fondato sul fatto che, a partire dall'esercizio 2013, la S.A.I.T. non ha più controllate o collegate), l'obbligo per la S.A.I.T., conseguente alla pronuncia di nullità, di approvare un nuovo bilancio esente dai vizi riscontrati (così, la sopra richiamata Cassazione civile, sez. I, 23 febbraio 2012, n. 2758) in punto di rispetto dell'art. 2427 c.c., nn. 2 e 5, vale automaticamente ad elidere ogni profilo di doglianza rispetto alla voce in esame.



^^^

**c) Mancanza di informazioni sugli impegni iscritti nel conto d'ordine.**

Lamenta parte attrice che la Nota Integrativa omette di specificare le operazioni sottostanti agli impegni che risultano iscritti tra i conti d'ordine, nonché le ragioni dell'incremento significativo, pari a circa un milione di euro, di tali impegni registrato nell'esercizio 2013 rispetto a quello precedente.

Indica, a sostegno della sua doglianza, la violazione degli artt. 2423, comma 3, c.c. (comma abrogato dal D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ma che prevedeva, nella formulazione *ratione temporis* vigente, che *"in calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine"*). Lamenta, inoltre, la violazione dell'art. 2427, n. 9 c.c. (disposizione riscritta a seguito della modifica del 2015) e dell'O.I.C. 22 (anche qui si deve fare applicazione del documento vigente ai tempi della redazione del bilancio, ossia l'O.I.C. 22 rivisto il 30 maggio 2005 e non quello del mese di agosto 2014, nel quale si legge che *"La nota integrativa fornisce le seguenti informazioni relative ai conti d'ordine: a) gli impegni non risultanti in calce allo stato patrimoniale; b) le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della Società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonché se diverse, a quelle che rientrano sotto la stessa attività di direzione e coordinamento; c) le fidejussioni prestate ad altri fidejussori, con opportune precisazioni su questi, sul debitore principale e sul creditore; d) l'importo globale e pro-quota del debito garantito, alla data di riferimento del bilancio, da co-fidejussione con beneficium divisionis, con opportune precisazioni sugli altri fidejussori, sul debitore e sul creditore; e) in ipotesi di co-fidejussioni solidali, l'importo globale del debito garantito in essere alla data di riferimento del bilancio, con opportune precisazioni sugli altri fidejussori, sul debitore e sul creditore; f) le lettere di patronage debole, per gli impegni più significativi; g) il criterio utilizzato per la valutazione del rischio derivante dall'esistenza di un patrimonio destinato; h) ogni altra informazione richiesta dai paragrafi precedenti. La nota integrativa fornisce anche, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine (art. 2427, n. 6-ter, cod. civ.)"*).

Orbene, è da ritenere che –quanto alla indicazione delle voci componenti i conti d'ordine– siano stati adeguatamente assolti dalla società convenuta gli obblighi di legge, essendo stato indicato il tipo di garanzia (l'avallo, ossia la garanzia cambiaria di cui agli artt. 35 – 37, r.d. 14/12/1933, n. 1669) e specificato che la suddetta garanzia non è stata prestata per imprese controllate o collegate, ossia per quel tipo di soggetti per i quali la legge richiedeva un maggiore onere informativo (cfr. il conto d'ordine in calce allo stato patrimoniale, ove si specifica che l'avallo si riferisce ad "altre imprese").

^^^



**d) Mancata indicazione della natura e della composizione dei crediti verso terzi all'interno della Sezione sull'attivo circolante.**

Osserva parte attrice che nello Stato Patrimoniale, all'interno della Sezione sull'attivo circolante, risulterebbero iscritti "crediti verso terzi" per €. 5.246.000,00, senza indicazione delle ragioni sottostanti, in violazione dell'art. 2427 c.c., interpretato alla luce delle indicazioni fornite dall'O.I.C. 15.

Occorre rilevare sul punto che i crediti in questione non sono iscritti nell'attivo circolante, ma nei crediti immobilizzati, ma ciò non toglie che debba comunque essere fatta applicazione del n. 6 dell'art. 2427 c.c., il quale, impone che distintamente per ciascuna voce, sia indicato "l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche".

La distinzione fra crediti esigibili in base alle scadenze è in effetti contenuta a p. 8 della nota integrativa, ma mancano comunque altre indicazioni, la cui assenza è lamentata nell'atto di citazione (e tanto si specifica in applicazione dei noti principi sanciti da Cass. civ., sez. I, 9.7.2005, n. 14467, secondo cui "Nell'impugnazione del bilancio di una società di capitali, l'allegazione dell'irregolarità di una voce non giustifica l'annullamento del bilancio per qualsiasi ragione attinente a quella voce, ancorché diversa - anche solo in diritto - da quelle originariamente indicate, perché ciò lederebbe il contraddittorio") e che avrebbero dovuto transitare nella nota integrativa.

Alla fattispecie in esame si ritengono, infatti, applicabili le indicazioni fornite dal principio O.I.C. n. 15 *ratione temporis* vigente, ossia quello approvato il 13 luglio 2005, che suggerisce per i crediti incassabili oltre l'anno, se di ammontare particolarmente rilevante, che sia indicato il tasso d'interesse e le scadenze, e in ogni caso che gli stessi siano ripartiti per aree geografiche.

Ora, a differenza di quanto sostiene parte convenuta in sede di comparsa di costituzione (cfr. p. 11), i crediti in esame sono tutt'altro che non rilevanti, atteso che ammontano ad € 5.199.334, e dunque a un importo superiore alla metà dell'intero patrimonio netto (pari ad € 8.442.452), di modo che il mancato rispetto degli obblighi informativi richiesti dal principio O.I.C. deve ritenersi, sotto questo profilo, causa di nullità della delibera di approvazione dell'impugnato bilancio.

Si osserva, ancora, sul punto che (in linea con quanto la stessa parte convenuta afferma a p. 10 della comparsa), l'incremento dei crediti verso i terzi (pari a € 5.199.334: cfr. p. 7 della nota integrativa, secondo prospetto, rigo 10 e terzo prospetto, rigo 4) corrisponde solo ad una parte, ancorché consistente, del decremento dei crediti verso controllate e collegate iscritto nel bilancio impugnato (pari ad € 2.167.643 verso controllate ed € 599.502 verso collegate: cfr., ancora, pag. 7 della nota integrativa, terzo prospetto, rigo 5).

Ora, se per la parte di crediti transitati da "verso controllate" e "verso collegate" a "verso altri", l'emenda del bilancio conseguente alla declaratoria di nullità per i motivi di cui alle lettere a) e b) è idonea a colmare la lamentata lacuna informativa, per la parte di crediti immobilizzati verso



terzi iscritta *ex novo* (di un valore maggiore di € 2.000.000,00), resta in effetti “oscura la natura e la composizione del credito, così come l’eventuale concentrazione del suddetto credito in capo ad un unico cliente” (cfr. p. 12 dell’atto di citazione).

Trova quindi applicazione quanto già condivisibilmente sancito da Trib. Milano, 17.11.2003, secondo il quale i crediti vanno ricompresi tra le altre voci dell’attivo, le cui variazioni devono essere indicate, a pena di nullità del bilancio, nella nota integrativa ai sensi dell’art. 2427, n. 4, c.c., e le informazioni da fornire al riguardo concernono l’illustrazione delle cause delle variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente, atteso che i dati delle variazioni quantitative devono già risultare dallo schema del bilancio.

Va dichiarata pertanto la nullità della delibera che approva il bilancio per le ragioni sopra indicate.

^^^

**e) Mancata indicazione della natura degli strumenti finanziari che avrebbero generato oneri finanziari per “interessi passivi su derivati” iscritti in bilancio per € 13.700, così come alle loro caratteristiche.**

La Tre Esse, sul punto, lamenta che la Nota Integrativa del bilancio per cui è causa avrebbe totalmente omissivo di rendere alcuna informazione o chiarimento intorno alla natura degli strumenti finanziari che avrebbero generato oneri finanziari per “interessi passivi su derivati” iscritti in bilancio per €. 13.700,00, così come alle loro caratteristiche.

Parte convenuta ha eccepito sul punto: 1) che l’attrice non avrebbe invocato alcuna disposizione che obbligasse il redattore del bilancio all’inserimento di tale informazione e ha in ogni caso specificato, in sede di comparsa (p. 11) che gli oneri in questione attengono a una polizza bancaria BNL del tipo IRS a copertura rischio di oscillazioni ed implementazione dei tassi sul mutuo ottenuto dalla stessa BNL, perfezionata a tutela della società; 2) che le informazioni sono comunque fornite nella nota integrativa, pag. 14, paragrafo c, ove si legge che “*la voce interessi ed altri oneri finanziari è formata da interessi passivi su derivati per € 13.736,00*”.

Con riguardo a detta doglianza, si ritiene doversi fare applicazione di quanto a suo tempo deciso dalla giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 5 aprile 2006) che ha statuito che “la mancanza, nella nota integrativa, di specificazioni sulla composizione di costi per materie prime e di consumo, degli oneri finanziari su strumenti derivati e delle sopravvenienze passive, ove si tratti di voci esigue rispetto al complesso del bilancio, sulle quali gli impugnanti non hanno chiesto dettagli in assemblea, non dà luogo ad invalidità dell’approvazione”.

Invero, il valore degli oneri finanziari contestati, pari ad € 13.700,00 appare in effetti esiguo rispetto all’importo complessivo del patrimonio netto risultante dal bilancio (pari ad € 8.442.452 al 31 dicembre 2013: cfr. p. 4 dello stato patrimoniale), tanto che la lamentata carenza informativa *in subiecta materia* della nota integrativa, non può assurgere a motivo di nullità del bilancio, dovendo in questo caso ritenersi onere del socio attivarsi per acquisire quelle informazioni di cui



lamenti l'assenza in bilancio.

^^^

**f) Mancata indicazione delle ragioni che hanno consentito la rivalutazione di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni per € 40.500,00.**

A p. 13 dell'atto di citazione, parte attrice lamenta l'assenza della ragione che ha consentito la "rivalutazione di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni" per €. 40.500,00.

Parte convenuta si è difesa sul punto affermando (cfr., da ultimo, p. 16 della comparsa conclusionale) che non vi sarebbe nessuna disposizione del legislatore a sostenere le doglianze sul punto di parte attrice.

Invero, la legge non richiede l'indicazione delle ragioni di eventuali rivalutazioni, imponendo al n. 1 dell'art. 2427 c.c. l'indicazione dei criteri utilizzati nelle rettifiche di valore e al n. 2, con riguardo alle immobilizzazioni, delle rivalutazioni stesse con riguardo alle immobilizzazioni.

Nonostante la laconicità della nota integrativa sul punto, la delibera approvativa del bilancio non può essere dichiarata nulla *in parte qua*, non potendo essere accolto il motivo proposto da parte attrice e non potendo essere dichiarata la nullità per altre ragioni, in applicazione del principio sopra riportato, sancito da Cass. 14467/2005.

^^^

**g) Mancata indicazione della natura delle operazioni che avrebbero causato plusvalenze per € 238.000,00 e minusvalenze per € 143.600,00.**

Nell'atto di citazione (pagg. 12 e 13), la Tre Esse lamenta che nella nota integrativa del bilancio per cui è causa nessuna informazione sia stata fornita rispetto alla natura delle operazioni che avrebbero causato plusvalenze per €. 238.000,00 e minusvalenze per €. 143.600.

Parte convenuta ha rilevato, da ultimo a p. 16 della propria comparsa conclusionale, che le due voci in esame sarebbero conseguenza della cessione di parte delle quote della partecipata Blu Way.

Tuttavia, in merito al numero 13 dell'art. 2427 c.c., richiamato a p. 15 della nota integrativa, dove si ha riguardo proprio alle plusvalenze e minusvalenze di cui ora si discute, nella formulazione vigente *ratione temporis* (anteriore, cioè, alla modifica del 2015, che prevedeva l'indicazione della "composizione delle voci proventi straordinari e oneri straordinari del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile", in luogo dell'attuale formulazione che chiede l'indicazione dell'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionale), si deve fare riferimento a quanto la giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 5 novembre 2001) ha già condivisibilmente ritenuto in una fattispecie analoga alla presente, statuendo che la plusvalenza realizzata per effetto della cessione delle quote rappresentative del



capitale di una s.r.l., è adeguatamente illustrata nella nota integrativa mediante indicazione del prezzo di acquisto e di rivendita delle quote predette e della correlazione del prezzo di rivendita con il valore del patrimonio netto della società, alla quale le quote si riferiscono.

Devesi, pertanto, rilevare la violazione delle pertinenti disposizioni di legge (e per l'effetto, la nullità della delibera approvativa del bilancio), nella parte in cui la nota integrativa non contiene tali indicazioni, tanto per le plusvalenze, quanto per le minusvalenze che sono state causate – secondo quanto affermato da parte convenuta – dalla cessione di parte del capitale della Blu Way.

^^^

**h) Mancata indicazione della causa dell'iscrizione di imposte anticipate per - € 73.000,00, o eventualmente utilizzo di imposte differite accantonate in esercizi precedenti.**

Parte attrice si duole, a p. 12 dell'atto di citazione, che nessuna informazione è stata fornita, nel bilancio impugnato, rispetto alla causa dell'iscrizione di imposte anticipate per - €. 73.0000, od eventualmente l'utilizzo di imposte differite accantonate in esercizi precedenti.

Con riferimento a tale motivo di impugnazione, parte attrice rammenta, a p. 14 del proprio atto di citazione, il contenuto del n. 14 dell'art. 2427, il quale dispone che, nella nota integrativa, sia contenuto un apposito prospetto che contenga *“a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni; b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione”*.

Siffatto obbligo informativo non è stato assolto nel bilancio oggetto del presente giudizio, il quale si limita, a p. 16, nel richiamare proprio il numero 14 dell'art. 2427 c.c., a specificare che *“le imposte differite sono state calcolate tenendo conto dell'ammontare di tutte le differenze temporanee generate dall'applicazione di norme fiscali e applicando le aliquote in vigore al momento in cui tali differenze sono sorte. Le attività per imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza degli esercizi successivi di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare”*, mentre il prospetto si limita a trascrivere i valori, già contenuti nel conto economico, delle imposte differite e di quelle anticipate.

Nessuna specificazione, però, è contenuta in punto di descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione delle imposte differite e anticipate, né indicazione alcuna è fornita con riguardo alle aliquote applicate. Le specificazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta, a p. 14, secondo cui la fiscalità differita del bilancio misura la correzione del valore delle imposte IRES ed IRAP che scaturiscono dalle dichiarazioni dei redditi devono a tale proposito essere ritenute tardive e certamente inidonee a sanare ex post la nullità, sotto questo profilo, della delibera approvativa del bilancio.





^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

**a) DICHIARA** la nullità della deliberazione, adottata dall'assemblea dei soci della S.A.I.T. Società Articoli Industriali Tecnici s.r.l. in data 29.4.2014, con la quale è stato approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2013, nelle parti di cui in motivazione;

**b) CONDANNA** la S.A.I.T. Società Articoli Industriali Tecnici s.r.l. alla rifusione, in favore della Tre Esse Finanziaria s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore* delle spese di giudizio, che liquida in € 1.060,00 per spese ed € 13.430,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.12.2016

Il Giudice estensore

Dott.ssa Cecilia Bernardo

Il Presidente

Dr. Francesco Mannino

